

Codice A1618A

D.D. 28 maggio 2025, n. 390

L.r. 45/1989. Interventi di modificazione/trasformazione d'uso del suolo in terreni sottoposti a vincolo idrogeologico per la realizzazione un impianto idroelettrico nel Comune di Frabosa Sottana (CN), in località Pellone-Scarrone - Proponente: ditta Maudagna S.r.l. (P. IVAomissis - Proposta di variante e parziale sanatoria.



ATTO DD 390/A1618A/2025

DEL 28/05/2025

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO
A1618A - Settore Tecnico Piemonte Sud**

OGGETTO: L.r. 45/1989. Interventi di modificazione/trasformazione d'uso del suolo in terreni sottoposti a vincolo idrogeologico per la realizzazione un impianto idroelettrico nel Comune di Frabosa Sottana (CN), in località Pellone-Scarrone - Proponente: ditta Maudagna S.r.l. (P. IVAomissis – Proposta di variante e parziale sanatoria.

1. PREMESSO CHE:

- nell'ambito del procedimento di Autorizzazione unica ai sensi del D.Lgs. 387/2003, il Settore Tecnico Regionale Cuneo, con nota Prot. n. 24901 del 06/06/2016, ha espresso parere autorizzativo favorevole con prescrizioni per gli aspetti di competenza relativi al Vincolo idrogeologico ai sensi della L.R. 45/1989, a favore della ditta Maudagna Srl, per quanto attiene alla realizzazione di un impianto idroelettrico ad acqua fluente lungo il corso del Torrente Maudagna in comune di Frabosa Sottana (CN), località Scarrone;

- tale parere riguardava la modificazione/trasformazione d'uso del suolo su una superficie sottoposta a Vincolo idrogeologico pari a 17.400 mq, di cui 3.900 mq boscati e con movimenti terra (comprensivi di scavi e riporti) pari a 12.900 mc;

- successivamente, con Provvedimento n. 2203 del 22/06/2016, la Provincia di Cuneo ha rilasciato l'Autorizzazione unica ai sensi del D.Lgs. 387/2003 per la realizzazione dell'impianto sopra indicato;

- con nota pervenuta in data 02/11/2023 (ns. Prot. n. 151367) l'Amministrazione Provinciale di Cuneo – Settore Tutela del Territorio, Uff. Controllo Emissioni ed Energia – ha richiesto al Settore scrivente un parere relativo all'assentibilità di una richiesta di modifica rispetto al Provvedimento autorizzativo n. 2203 del 22/06/2016 rilasciato dalla Provincia di Cuneo nei confronti della ditta proponente, e a tale richiesta è stata allegata la documentazione progettuale illustrante tale proposta di modifica, costituita (in sintesi) da:

- istanza di variante all'Autorizzazione unica presentata dal proponente

- relazione tecnica
- relazione paesaggistica
- tavole illustranti le proposte di modifica e di raffronto con il progetto autorizzato col provvedimento n. 2203/2016;

- con nota Prot. n. 167955 del 28/11/2023 questo Ufficio ha risposto al quesito della Provincia di Cuneo trasmettendo il contributo del Settore Tecnico Regionale – Cuneo A1816B (nota Prot. n. 154715 del 07/11/2023) e richiedendo inoltre precisazioni rispetto alla realizzazione già avvenuta di parte del proponente delle opere oggetto della proposta di variante, nonché all'avvenuto pagamento del deposito cauzionale ex L.R. 45/1989;

- in data 02/02/2024 (ns. Prot. n. 20116) è pervenuta la nota della Provincia di Cuneo, con cui sono state trasmesse le integrazioni fornite dal proponente;

- con nota Prot. n. 39073 il Settore scrivente ha comunicato alla Provincia di Cuneo gli esiti dell'attività istruttoria propria e del Settore Tecnico Regionale – Cuneo (nota del 29/02/2024 ns. Prot. n. 37514) comportanti la necessità avviare procedure volte alla regolarizzazione in sanatoria;

- in data 22/03/2024 è stato effettuato un sopralluogo congiunto da parte dei funzionari del Settore Tecnico Regionale – Cuneo (A1816B), del Settore Tecnico Piemonte Sud (A1618A), nonché dai militari del Nucleo Carabinieri-Forestale di Mondovì, volto ad accertare lo stato dei luoghi e la conformità dei medesimi ai titoli rilasciati;

- di tale sopralluogo è stato redatto apposito Verbale di constatazione, sottoscritto da tutti i presenti al sopralluogo ed agli atti del Settore scrivente, dal quale emerge in sintesi la presenza di interventi non pienamente conformi ai titoli rilasciati ai sensi della L.R. 45/1989, del R.D. 523/1904, del D.P.R. 380/2001, del D.Lgs. 42/2004 e della L.R. 4/2009;

- con Determinazione Dirigenziale n. 275 del 19/04/2024 il Settore Tecnico Piemonte Sud ha intimato al proponente:
 - > la sospensione dei lavori sino ad allora realizzati relativamente alle superfici ed alle lavorazioni per le quali vige la competenza autorizzativa di cui alla L.R. 45/1989,
 - > la presentazione di un'istanza di sanatoria ai sensi della L.R. 45/1989, corredata di un progetto di variante e sanatoria delle opere già eseguite;

- con nota pervenuta il 24/04/2024 (ns. Prot. n. 77743), la Provincia di Cuneo ha trasmesso il Provvedimento n. 34497 del 23/04/2024, con il quale è stato diffidato il proponente dalla prosecuzione dei lavori di realizzazione dell'impianto in parola, con l'obbligo di adeguare, entro 30 giorni, le opere eseguite al progetto precedentemente autorizzato;

- con lo stesso provvedimento si chiedeva di relazionare entro 45 giorni relativamente all'avvenuto adeguamento o, in alternativa, di presentare entro 30 giorni la richiesta di Verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006;

- con nota pervenuta il 06/05/2024 (ns. Prot. n. 83632), la Provincia di Cuneo ha comunicato al proponente la sospensione del procedimento di valutazione della proposta di variante presentata nelle more della verifica di avvenuta ottemperanza agli adempimenti di cui alla diffida sopra citata, richiedendo nel contempo al proponente ulteriori chiarimenti entro il termine di 45 giorni;

- la Provincia di Cuneo, con nota pervenuta il 20/05/2024 (ns. Prot. n. 92563) ha autorizzato la prosecuzione dei lavori necessari alla messa in sicurezza del cantiere, fatta salva l'acquisizione delle

autorizzazioni ex L.R. 45/1989, D.Lgs. 42/2004 e R.D. 523/1904;

- con nota pervenuta il 23/05/2024 (ns. Prot. n. 95488) il Settore Tecnico Regionale – Cuneo si è espresso favorevolmente rispetto alla richiesta pervenuta dal proponente;

- con nota Prot. n. 97115 del 27/05/2024 il Settore Tecnico Piemonte Sud ha comunicato che la richiesta formulata risultava assentibile per gli interventi di messa in sicurezza afferenti alla competenza ex L.R. 45/1989: posa delle barriere di sicurezza e recinzione del cantiere in adiacenza agli scavi aperti, escludendo i reinterri nei pressi del fabbricato della centrale;

- con nota pervenuta il 10/06/2024 (ns. Prot. n. 105995), la Provincia di Cuneo ha comunicato la pubblicazione della documentazione inoltrata dal proponente per l'avvio della fase di Verifica VIA, richiedendo la trasmissione dei pareri di competenza entro il 09/07/2024;

- in data 25/06/2024 (ns. Prot. n. 114570) è pervenuto da parte del Nucleo dei Carabinieri-Forestale di Mondovì il Rapporto amministrativo con il quale, venivano accertate violazioni rispetto alle discipline applicabili, tra cui la L.R. 45/1989, ed agli atti del Settore scrivente;

- con nota pervenuta il 04/07/2024 (ns. Prot. n. 120630) la Provincia di Cuneo ha pubblicato le integrazioni spontanee del proponente, attinenti alla fase di Verifica VIA;

- in data 08/07/2024 (nota Prot. n. 122117) il Settore scrivente ha proposto l'esclusione dall'assoggettabilità a VIA per i soli aspetti di carattere forestale ex L.R. 45/1989, vincolando la stessa a specifiche prescrizioni relative alla ricostituzione delle superfici boschive e prative;

- con nota pervenuta il 12/07/2024 (ns. Prot. n. 125053) il Comune di Frabosa Sottana ha diffidato ed intimato il proponente a presentare entro 30 giorni documentazione integrativa relativamente alla realizzazione delle opere non previste nel progetto autorizzato e realizzate in difformità all'autorizzazione paesaggistica e al parere di conformità urbanistica;

- con nota pervenuta il 19/07/2024 (ns. Prot. n. 129673) il Settore Tecnico Regionale – Cuneo, ai fini dell'espressione del proprio parere sulla fase di Verifica VIA, ha richiesto integrazioni relativamente agli aspetti geologici ex L.R. 45/1989 e a quelli inerenti il R.D. 523/1904;

- il Nucleo dei Carabinieri-Forestale di Mondovì, con nota pervenuta il 24/07/2024 (ns. Prot. n. 132307), ha trasmesso copia dei Processi Verbali (P.V.) n. 25/2024 e 26/2024 relativi alle trasgressioni rilevate di competenza del Settore scrivente;

- con nota pervenuta il 12/08/2024 (ns. Prot. n. 141547) la Provincia di Cuneo ha richiesto al proponente la trasmissione di documentazione integrativa attinente alla fase di Verifica VIA;

- con nota pervenuta il 20/08/2024 (ns. Prot. n. 142701) il proponente ha comunicato di aver adempiuto agli obblighi di rimessa in pristino dello stato dei luoghi di cui all'ordinanza del Comune di Frabosa Sottana n. 48/2024 del 09/07/2024;

- con nota pervenuta il 26/08/2024 (ns. Prot. n. 143993) il proponente ha trasmesso la documentazione richiesta dal Comune di Frabosa Sottana con diffida del 12/07/2024;

- con PEC pervenuta il 13/09/2024 (ns. Prot. n. 154183) il proponente ha trasmesso copia della ricevuta di avvenuto pagamento del deposito cauzionale ex art. 8 della L.R. 45/1989, per l'importo di euro 3.500,00;

- con nota pervenuta il 19/09/2024 (ns. Prot. n. 155388) la Provincia di Cuneo ha segnalato la pubblicazione delle ulteriori integrazioni relative alla fase di Verifica VIA, e ha richiesto l'espressione dei pareri di competenza entro 15 giorni;
- con nota pervenuta in pari data (ns. Prot. n. 155393) la Provincia di Cuneo ha prorogato di 20 giorni i termini di conclusione del procedimento di Verifica VIA;
- con nota Prot. n. 166795 del 03/10/2024 questo Settore ha trasmesso il parere richiesto confermando la non necessità di assoggettamento a VIA, già precedentemente espressa il 08/07/2024;
- in data 04/10/2024 (ns. Prot. n. 167889) il Settore Tecnico Regionale – Cuneo ha comunicato la non assoggettabilità a VIA della documentazione progettuale di variante, per gli aspetti relativi alla L.R. 45/1989 e al R.D. 523/1904;
- con nota pervenuta il 17/10/2024 (ns. Prot. n. 175825) la Provincia di Cuneo ha trasmesso il Provvedimento n. 4437 del 16/10/2024 di non assoggettabilità a VIA;
- con nota pervenuta il 23/10/2024 (ns. Prot. n. 179394) il proponente ha richiesto la possibilità di proseguire gli interventi di completamento della traversa e dell'opera di presa ai fini della messa in sicurezza dell'area;
- con nota pervenuta il 30/10/2024 (ns. Prot. n. 183481) la Provincia di Cuneo ha comunicato il riavvio dell'iter procedimentale relativo alla proposta di variante, sospeso precedentemente, richiedendo al proponente la presentazione di elaborati integrativi entro 30 giorni;
- con nota pervenuta il 08/11/2024 (ns. Prot. n. 189070) la Provincia di Cuneo ha richiesto la trasmissione dei pareri di competenza entro 15 giorni, relativamente alla richiesta del proponente per l'ultimazione dei lavori urgenti afferenti alla traversa e opera di presa;
- con nota Prot. n. 192405 del 14/11/2024, questo Settore ha comunicato la non competenza a esprimersi rispetto a tali lavori, in quanto gli stessi non afferiscono all'ambito di applicazione della L.R. 45/1989;
- il Settore Tecnico Regionale – Cuneo, con nota pervenuta il 14/11/2024 (ns. Prot. n. 192415), ha espresso parere favorevole all'esecuzione dei lavori urgenti sopra menzionati;
- con nota pervenuta il 19/11/2024 (ns. Prot.n. 195512) il Settore Urbanistica Piemonte occidentale ha segnalato che le opere per cui si richiedeva motivatamente la prosecuzione di realizzazione con urgenza costituivano variante non autorizzata e parzialmente realizzata, interferenti con beni ex art. 142 del D.Lgs. 42/2004, unitamente ad altri rilevi, e segnalando tra l'altro al Comune la possibilità di adottare provvedimenti motivati, contingibili e urgenti ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 267/2000;
- con nota pervenuta il 02/12/2024 (ns. Prot. n. 203081) la Provincia di Cuneo ha trasmesso al proponente i pareri pervenuti e ha chiesto riscontro alle richieste pervenute in merito entro 30 giorni;
- con nota pervenuta in pari data (ns. Prot. n. 203076) la Provincia di Cuneo, con riferimento al procedimento di valutazione della variante (precedentemente riavviato), ha richiesto alle Amministrazioni coinvolte l'espressione di un parere entro 20 giorni;

- con nota pervenuta il 12/12/2024 (ns. Prot. n. 210489) il Settore Urbanistica Piemonte occidentale ha ribadito quanto già espresso in precedenza nella nota pervenuta il 19/11/2024;

- con nota pervenuta il 16/12/2024 (ns. Prot. n. 213168) il proponente ha comunicato l'avvenuto inizio dei lavori urgenti, a seguito dell'ordinanza del Comune di Frabosa Sottana n. 48/2024 del 09/12/2024;

- con nota pervenuta il 19/12/2024 (ns. Prot. n. 216602) il Settore Tecnico Regionale – Cuneo ha richiesto ulteriori approfondimenti progettuali, proponendo nel contempo la convocazione di una Conferenza di Servizi (CdS) con la finalità di una completa risoluzione delle diverse problematiche;

- con nota Prot. n. 218199 del 23/12/2024 il Settore Tecnico Piemonte Sud ha comunicato che:

> per gli aspetti forestali di competenza non risultavano criticità,

> per gli aspetti geologici si rimandava alla nota del Settore Tecnico Regionale – Cuneo, citata poco sopra,

> vista la nota del Settore Urbanistica Piemonte occidentale precedentemente citata, l'assenza dell'Accertamento di Compatibilità paesaggistica non consentiva la decorrenza dei termini per la conclusione del procedimento anche ai sensi della L.R. 45/1989, quindi non risultava possibile fornire il relativo contributo,

> si proponeva pertanto la convocazione di una CdS;

- con nota pervenuta il 06/02/2025 (ns. Prot. 19140) la Provincia di Cuneo ha trasmesso i contributi del proponente richiedendo riscontro entro 30 giorni;

- con nota pervenuta il 03/04/2025 (ns. Prot. n. 53636) il Comune di Frabosa Sottana ha trasmesso il Permesso di costruire in sanatoria n. 1388 e dell'autorizzazione paesaggistica a seguito dell'Accertamento di compatibilità paesaggistica n. 1388/A;

- in data 08/04/2025 (Prot. n. 56161) il Settore scrivente ha trasmesso al Settore Tecnico Regionale – Cuneo la documentazione integrativa, richiedendo il contributo di competenza entro 15 giorni;

- con nota pervenuta il 15/04/2025 (ns. Prot. n. 60321) la Provincia di Cuneo ha reso disponibili le integrazioni del proponente, richiedendo alla Amministrazioni coinvolte i contributi di competenza entro 30 giorni;

- con nota Prot. n. 62110 del 17/04/2025 questo Settore ha condiviso la documentazione pervenuta con il Settore Tecnico Regionale – Cuneo, richiedendo il contributo di competenza entro 15 giorni;

- in data 18/04/2025 (ns. Prot. n. 62769) è pervenuto il parere del Settore Urbanistica Piemonte occidentale ex art. 146, comma 5, del D.Lgs. 42/2004 relativamente alla proposta di variante esaminata, evidenziandone le condizioni per il rilascio;

- in data 12/05/2025 (ns. Prot. n. 79069) è pervenuto da parte del Settore Tecnico Regionale – Cuneo il parere geologico di competenza con prescrizioni, ai sensi della L.R. 45/1989;

4. VERIFICATO CHE, IN SINTESI:

- l'intervento oggetto della proposta di variante e parziale sanatoria è relativo alla realizzazione di un impianto idroelettrico ad acqua fluente;

- lo stesso è localizzato in Comune di Frabosa Sottana (CN), in località Pellone – Scarrone, su mappali vari appartenenti ai Fg. 20, 23, 24, e 25;

- la superficie oggetto di modificazione/trasformazione del suolo è pari a complessivi 36.148 mq, di cui 8.460 mq boscati (di questi 6.481 mq oggetto della sanatoria), e i movimenti terra complessivi (scavi e riporti) risultano pari a 24.868 mc;

5. VISTO il già citato parere geologico favorevole con prescrizioni, rilasciato dal Settore Tecnico Regionale di Cuneo - Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica con nota pervenuta il 12/05/2025 (ns. Prot. n. 79069), allegato alla presente determinazione per farne parte integrante sostanziale (Allegato A);

6. PRESO ATTO CHE:

- ai sensi dell'art. 8 della L.R. 45/1989 e s.m.i. il soggetto autorizzato è tenuto al versamento di un deposito cauzionale nella misura di euro 2.000,00 per ogni ettaro di trasformazione, e verificato che l'intervento proposto in variante e parziale sanatoria comporta una modificazione/trasformazione del suolo pari a 3,6148 ha, ciò comporta il pagamento di una cauzione pari a 7.229,60 euro;

- come da documentazione agli atti, il proponente ha già versato parte del deposito cauzionale per un importo pari a euro 3.500,00;

- residua pertanto il pagamento di un importo della cauzione pari a 3.729,60 euro;

- ai sensi dell'art. 9, comma 4 lettera b) della L.R. 45/1989 e s.m.i., vista la tipologia di intervento, si conferma che il soggetto autorizzato è esente dagli obblighi di rimboschimento compensativo;

- per quanto attiene agli obblighi di compensazione dovuti alla trasformazione del bosco, ai sensi dell'art. 19 della L.R. 4/2009 e s.m.i., preso atto che l'autorizzazione paesaggistica connessa al Provvedimento unico n. 2203 del 22/06/2016 dalla Provincia di Cuneo è stata quindi rilasciata antecedentemente al 01/03/2017 segue le regole stabilite dal D.Lgs. 227/2001, che prevedevano unicamente la realizzazione di interventi di compensazione fisica, con interventi selvicolturali di imboschimento e/o miglioramento boschivo;

- in tale sede era stato presentato un progetto di intervento selvicolturale di miglioramento boschivo da realizzarsi in Comune di Monastero di Vasco (CN) in località Poggio Doni (Fg. 12, mappali 201 e 202) su una superficie pari a ca. 11.700 mq, approvato nell'ambito del Parere autorizzativo del Settore Tecnico Regionale – Cuneo in data 06/06/2016, e verificato che in sede di integrazioni relative alla proposta di variante e parziale sanatoria in esame è stato presentato un aggiornamento di tale progetto, incluso nella relazione forestale agli atti;

- previa presentazione di una Comunicazione semplice di taglio ai sensi dell'art. 4 del Regolamento Forestale regionale vigente (DPGR 8/R 2011 e s.m.i.), dovrà effettuarsi l'intervento compensativo sopra citato, secondo le indicazioni progettuali;

7. DATO ATTO CHE con D.G.R. n. 7-4281 del 10/12/2021 la competenza per il rilascio delle autorizzazioni ai sensi della L.R. n. 45/1989 è stata attribuita alla Direzione Ambiente, Energia e Territorio.

8. DATO ATTO CHE, in esito all'istruttoria, non sono emersi motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione in oggetto;

9. PRECISATO CHE l'istruttoria svolta è unicamente finalizzata a verificare la compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti alla realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità;

10. VERIFICATA l'assenza di conflitti di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e degli artt. 6, comma 2 e 7 del D.P.R. n. 62/2013;

11. PRECISATO CHE, ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003, il titolare del Procedimento unico nel quale confluisce l'autorizzazione ex L.R. n. 45/1989 in argomento è la Provincia di Cuneo, alla quale sono pertanto demandati tutti gli adempimenti procedurali conseguenti all'adozione del presente atto amministrativo;

Fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi;

Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. del 25 gennaio 2024, n. 8-8111 "Disciplina del sistema dei controlli e specificazione dei controlli previsti in capo alla Regione Piemonte in qualità di Soggetto Attuatore nell'ambito dell'attuazione del PNRR. Revoca delle D.G.R. 17.10.2016, n. 1-4046 e 14.06.2021, n. 1-3361".

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il Regio Decreto n. 3267 del 30 dicembre 1923 "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani";
- il D.lgs n. 34 del 3 aprile 2018 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali";
- la Legge Regionale n. 45 del 9 agosto 1989 "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici";
- la D.D. n. 368 del 7 febbraio 2018 "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Definizione della documentazione di cui all'articolo 7";
- la Circolare del Presidente della Giunta regionale n. 3/AMB del 10 settembre 2018, "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Note interpretative e indicazioni procedurali - Revoca della Circolare n. 4/AMD/2012";
- la Legge Regionale n. 4 del 10 febbraio 2009 "Gestione e promozione economica delle foreste";
- la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- l'articolo 17 delle Legge Regionale n. 23/2008;
- la Legge di riordino n. 10 del 5 aprile 2024;

determina

A. DI RICHIAMARE quanto in premessa nonché l'allegato A, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, che riporta il parere favorevole con prescrizioni rilasciato dal Settore Tecnico

Regionale di Cuneo - Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica;

B. DI AUTORIZZARE ai sensi della L.R. n. 45/1989, La ditta Maudagna Srl, avente sede in Mondovì (CN), ad effettuare le modificazioni/trasformazioni del suolo in variante e parziale sanatoria per lavori di realizzazione di un impianto idroelettrico ad acqua fluente, in area sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici, nel Comune di Frabosa Sottana (Località Pellone-Scarrone), e interessante una superficie modificata/trasformata di 36.148 mq, di cui 8.460 mq boscati (di questi 6.481 mq oggetto della sanatoria), e con movimenti terra complessivi (scavi e riporti) pari a 24.868 mc, sui terreni censiti a NCT nel Comune di Frabosa Sottana su mappali vari appartenenti ai Fg. 20, 23, 24, e 25, come individuati negli elaborati progettuali.

C. DI PRECISARE che la presente autorizzazione:

C.1. è subordinata al puntuale rispetto del progetto approvato e delle condizioni e prescrizioni contenute nel parere del Settore Tecnico Regionale di Cuneo pervenuto il 12/05/2025 (ns. Prot. n. 79069), Allegato A al presente provvedimento, che costituisce parte integrante e sostanziale;

C.2. non esonera dal conseguimento di altre autorizzazioni, provvedimenti, nulla-osta, pareri o atti comunque denominati, previsti dalla normativa vigente, per la realizzazione dei lavori in oggetto e non espressamente ricompresi o assorbiti dal presente atto; la medesima non è efficace in assenza anche solo temporanea di tali provvedimenti;

C.3. concerne esclusivamente la verifica della compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti la realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità; questa inoltre è accordata fatti salvi i diritti dei terzi, le competenze di altri organi, amministrazioni o enti, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale e i suoi funzionari sollevati e indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente.

D. DI IMPARTIRE INOLTRE LE SEGUENTI PRESCRIZIONI DI CARATTERE FORESTALE:

D.1. il taglio degli alberi e lo sgombero del materiale legnoso di risulta dovranno precedere i movimenti di terra e dovranno essere rispettate le prescrizioni tecniche previste dal Regolamento forestale (L.r. 4/2009 art. 13);

D.2. durante i lavori di taglio non dovranno essere depositati materiali nei pressi degli impluvi;

D.3. il taglio degli alberi e la relativa asportazione delle ceppaie dovranno essere limitati allo stretto indispensabile.

E. DI STABILIRE che i lavori dovranno concludersi entro **60 mesi dalla data del presente provvedimento**.

F. DI PRECISARE ALTRESÌ che il titolare della presente autorizzazione:

F.1. è obbligato a eseguire, durante e successivamente alla realizzazione dell'intervento in variante e parziale sanatoria, tutte quelle opere nuove e/o modifiche che, a norma di legge e per sopravvenute esigenze, dovessero essere eventualmente prescritte per la tutela dei pubblici interessi;

F.2. è tenuto al rispetto delle disposizioni e degli adempimenti di cui al D.P.R. n. 120/2017 (terre e rocce da scavo) e alla Parte IV del D.Lgs n. 152/2006, qualora applicabili;

F.3. dovrà comunicare preventivamente alla Regione Piemonte qualsivoglia ulteriore modifica al progetto di variante e parziale sanatoria approvato che, in caso comporti sostanziali variazioni qualitative e/o quantitative, sarà soggetta all'obbligo d'invio di una nuova istanza per l'ottenimento dell'autorizzazione;

F.4. è tenuto a dare la comunicazione dell'inizio dei lavori almeno **30 giorni prima del loro inizio effettivo, a mezzo PEC al Settore scrivente**, richiedendo all'Ufficio scrivente l'emissione

dell'avviso PagoPA relativo all'importo della cauzione di seguito indicata;

F.5. dovrà comunicare al Settore scrivente e al Nucleo Carabinieri-Forestale territorialmente competente, la data di fine lavori entro un termine ragionevole dall'effettiva conclusione degli stessi; a tale comunicazione dovrà essere allegata la dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che gli interventi siano stati eseguiti conformemente al progetto approvato ed entro i termini di validità, nonché idonea documentazione, anche fotografica.

G. DI TRASMETTERE il presente provvedimento, unitamente a copia del progetto approvato munita di visto autorizzativo, alla Provincia di Cuneo per gli adempimenti procedurali di competenza ai sensi del D.Lgs. 387/2003 e della L. 241/90.

H. DI DARE ATTO CHE, vista la finalità dell'intervento, ai sensi dell'art. 8 comma della L.R. 45/1989 e s.m.i., il titolare dovrà provvedere al pagamento della parte residua del deposito cauzionale a favore della Regione Piemonte **per l'importo di euro 3.729,60**, secondo le modalità indicate al precedente punto F.4.

I. DI DARE ATTO CHE, vista la finalità dell'intervento, ai sensi dell'art. 9, comma 4, lett. b) della L.R. 45/1989 e s.m.i., il titolare è esentato dagli obblighi di rimboschimento compensativo.

L. DI DARE ATTO CHE ai sensi dell'art. 19, commi 4 e 4 bis della L.R. 4/2009 e s.m.i., il titolare, secondo quanto indicato in premessa, **è tenuto a realizzare l'intervento compensativo secondo le superfici e le modalità indicate nel progetto di compensazione agli atti**, così come aggiornato dalla relazione forestale in accompagnamento alla proposta di variante e parziale sanatoria. A tal fine si ricorda che, preventivamente all'inizio dei lavori, il titolare dell'autorizzazione dovrà presentare apposita Comunicazione semplice di taglio ai sensi della L.R. 4/2009.

M. DI DARE ATTO CHE avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro sessanta giorni ovvero proposizione di ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla comunicazione o dalla piena conoscenza della stessa, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1618A - Settore Tecnico Piemonte Sud)
Firmato digitalmente da Franco Brignolo

Allegato



*Direzione Opere pubbliche, difesa del suolo
Protezione Civile, Trasporti e Logistica
Settore Tecnico Regionale di Cuneo
e-mail: tecnico.regionale.CN@regione.piemonte.it
pec: tecnico.regionale.CN@cert.regione.piemonte.it*

ALLEGATO A

Data,
Prot. n. (*)/A1816B
Classificazione: 07/13.160.70/1153/2023C
(*) *metadati riportati nella segnatura informatica di protocollo*

Allegati:

Al Settore
Tecnico Piemonte Sud
A1618A

Spett.le Amministrazione
Provinciale di Cuneo
Settore Tutela del Territorio
Ufficio V.I.A.
Ufficio Energia
protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it

OGGETTO: L.r. 45/1989 e s.m.i. Progetto di variante della derivazione idroelettrica sul Torrente Maudagna, in Loc. Scarrone, nel Comune di Frabosa Sottana.
Proponente: Soc. MAUDAGNA S.r.l. L.R. 45/1989.
Parere tecnico – geologico.

In riferimento alla sanatoria e variante complessiva in oggetto, rispetto all'Autorizzazione Unica n. 2203 del 22.06.2016 della Provincia di Cuneo, che conteneva – tra l'altro – l'autorizzazione ai sensi della L.R. 45/1989, questo Settore, ricevute le integrazioni richieste nell'ambito del procedimento (in data 17/04/2025, prot. 16772), dalla Provincia di Cuneo e dal Settore Tecnico Piemonte Sud, analizzate le modifiche progettuali previste e realizzate rispetto al progetto originario, osserva quanto segue.

All'istanza in sanatoria e variante sono allegati gli elaborati progettuali a firma dei tecnici progettisti incaricati, in base ai quali è previsto l'intervento di che trattasi.

Dall'esame istruttorio eseguito dai funzionari incaricati, sulla base della documentazione progettuale definitiva presentata, in particolare la Relazione Geologica e geologica integrativa (a firma del dott. geol. Luca Bertino), Relazione "Compatibilità con lo stato di dissesto esistente" (con particolare riferimento all'elaborato del Febbraio 2025, a firma del dott. geol. Luca Bertino), Relazioni tecniche varie, planimetrie e sezioni di progetto in variante e sanatoria (Studio Ing. Capellino), recupero ambientale e vegetazionale: relazione e tavola finale di progetto (dott. for. Giorgio Colombo), risulta che il progetto consiste nella variante in parziale sanatoria dell'impianto idroelettrico sul Torrente Maudagna, per la produzione di energia elettrica ed opere connesse. L'opera è in fase di realizzazione ed ha comportato maggiori operazioni di scavo e conseguentemente di riporto, che verrà in parte utilizzato nella riprofilatura morfologica e recupero ambientale. L'impianto è composto da una traversa sul T. Maudagna, un canale di adduzione interrato, bacino di carico ed edificio della centrale idroelettrica, canale di restituzione



*Direzione Opere pubbliche, difesa del suolo
Protezione Civile, Trasporti e Logistica
Settore Tecnico Regionale di Cuneo
e-mail: tecnico.regionale.CN@regione.piemonte.it
pec: tecnico.regionale.CN@cert.regione.piemonte.it*

interrato, pista di accesso all'edificio della centrale, cabina di connessione e sistemazioni varie, anche sul Rio Biarosso.

L'area dove si localizza l'impianto presenta una morfologia sub-orizzontale ed è caratterizzata da terrazzi alluvionali, che delimitano le fasce di esondazione dei corsi d'acqua e rappresentano la criticità idrogeologica del sito. Parte dell'impianto appare ricadere in zone a dissesto con differenti tipologie relativi al Torrente Maudagna (dissesto a carattere torrentizio "Ee"), nonché relativi al Rio Biarosso (conoide attivo "Ca" ed inattivo "Cn"). L'area risulta collocarsi in classi di pericolosità geomorfologica elevata.

Per quanto concerne il volume di movimento terra, sono stati realizzati e previsti complessivi 24.868 m³ di scavi e riporti in vincolo idrogeologico, di cui in scavo complessivo circa 22.492 m³ (di cui 9.590 m³ in aumento rispetto a quanto già autorizzato) parte riutilizzati in sito; la superficie complessiva d'intervento in vincolo è pari circa 36.148 m² di in aumento rispetto a quanto autorizzato per circa 14.117 m², in parte boscati (circa 6.481 m² in sanatoria e complessivi 8.460 m²), come dichiarati in istanza - progetto.

Si rammenta inoltre che l'istruttoria, svolta in merito agli aspetti idrogeologici di competenza e sulla base delle indagini effettuate dai tecnici progettisti, è unicamente finalizzata a verificare la compatibilità con l'assetto idrogeologico del territorio e gli effetti indotti dalla realizzazione dell'intervento in progetto, fatte salve ogni ulteriore valutazione ai sensi di altre normative vigenti.

Tutto ciò premesso,

si esprime parere favorevole in parziale sanatoria e variante, per quanto di competenza, ai sensi della L.R. 45/1989 ad effettuare le modificazioni/trasformazioni del suolo finalizzata alla realizzazione di un impianto idroelettrico ed opere connesse, da parte della ditta Maudagna S.r.l., sui terreni catastalmente individuati al NCT del Comune di Frabosa Sottana, loc. Scarrone – T. Maudagna, ai Fogli 20 – 23 - 24 - 25, mappali vari, per una superficie complessiva di circa 36.148 m², in parte boscati (circa 8.460 m², di cui 6.481 m² in sanatoria) e movimenti terra complessivi di 24.868 m³, a condizione venga rispettato il progetto che si conserva agli atti e le seguenti prescrizioni (obbligatorie e vincolanti):

- 1. dovranno essere ripristinati gli impluvi preesistenti, che si creano a valle della Strada Provinciale, nei punti dove la canaletta di monte presenta della caditoie e attraversamenti della stessa con scarico nelle zone citate verso il Torrente Maudagna. Tali zone dovranno essere oggetto di una attenta sistemazione finale, in grado di garantire un corretto deflusso delle acque evitando zone di ristagno e/o deflusso incontrollato che possa creare erosioni al piede della scarpata della S.P. e/o potenziali dissesti nel lungo periodo;*
- 2. dovranno essere eliminati gli accumuli ancora presenti di terreno e massi sparsi lungo il cantiere, risistemati in modo opportuno e/o portati in sito autorizzato. In particolare dovranno essere spostati i massi presenti lungo il ciglio superiore della scarpata verso il torrente Maudagna;*
- 3. lungo la scarpata verso il corso d'acqua dovrà essere ripristinata la morfologia originaria ed eliminati i ceppi e ramaglie presenti;*
- 4. tutta l'area coinvolta dal progetto dovrà essere oggetto di un ripristino morfologico e pronto recupero ambientale e vegetazionale, tramite una corretta messa a dimora di essenze*



*Direzione Opere pubbliche, difesa del suolo
Protezione Civile, Trasporti e Logistica
Settore Tecnico Regionale di Cuneo
e-mail: tecnico.regionale.CN@regione.piemonte.it
pec: tecnico.regionale.CN@cert.regione.piemonte.it*

- arboree ed arbustive autoctone, nonché un opportuno inerbimento (come previsto in progetto di sanatoria);*
- 5. la zona del piazzale a valle dell'edificio della centrale, in adiacenza al Rio Biarosso e ricadente in conoide attivo dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi, tramite la messa a dimora di essenze arboree ed arbustive autoctone;*
 - 6. dovranno essere scrupolosamente osservate e poste in essere tutte le indicazioni contenute nella relazione geologica e geologico integrativa, che si intendono qui richiamate come prescrizioni;*
 - 7. nel tempo dovrà essere monitorata le zone in dissesto e le varie venute d'acqua da riportare ad impluvi, valutando eventuali interventi integrativi di sistemazione (da autorizzarsi come variante, ai sensi della L.R. 45/89);*
 - 8. in corso d'opera si dovrà valutare attentamente la stabilità degli scavi e dei riporti, provvedendo ad effettuare eventuali ulteriori verifiche di stabilità, in accordo con i disposti del D.M. 17/01/2018, per non pregiudicare la stabilità degli stessi;*
 - 9. in corso d'opera dovranno altresì essere verificate e valutate eventuali variazioni dell'assetto idrogeologico emerso dalle indagini esperite, adottando se del caso, le opportune soluzioni progettuali;*
 - 10. dovrà essere controllata la regimazione delle acque, anche nel tempo, monitorando il corretto deflusso delle stesse;*
 - 11. in corso d'opera i movimenti di terreno dovranno essere limitati allo stretto necessario;*
 - 12. le aree destinate al deposito temporaneo dei materiali di scotico e scavo, le aree di cantiere e dei tracciati viari a servizio del medesimo dovranno essere sistemate al termine dei lavori;*
 - 13. a conclusione degli interventi tutta la superficie dovrà essere opportunamente inerbata tramite semine di specie idonee; tali interventi di semina, se necessario, dovranno essere ripetuti sino ad attecchimento del cotico erboso. Le stesse superfici dovranno essere oggetto del progetto di recupero ambientale e vegetazionale in progetto di sanatoria e variante;*
 - 14. in nessun caso dovranno essere depositate volumetrie di qualsiasi genere anche temporaneamente nei pressi di impluvi ed opere idrauliche;*
 - 15. il materiale in esubero rispetto alle operazioni di sistemazione finale, dovrà essere utilizzato in siti autorizzati e rispettare il DPR 120/2017 e s.m.i., indicando la destinazione finale agli Enti competenti;*
 - 16. sarà cura del Direttore dei Lavori garantire il rispetto del progetto presentato e delle prescrizioni indicate nel provvedimento finale oltre a quant'altro previsto dalle leggi e dai regolamenti vigenti;*
 - 17. dovranno essere rispettate tutte le normative di settore vigenti, con particolare riferimento al DPR 120/2017 e s.m.i., nonché relative alle N. di A. del PAI, del R.D. 523/1904 e del D. Lgs. 42/2004;*
 - 18. qualsiasi ulteriore variante rispetto al progetto agli atti dovrà essere oggetto della preventiva autorizzazione ai sensi della L.R. 45/1989 e s.m.i. (compresi differenti sistemazioni e/o quantitativi di sistemazione dei riporti eccedenti le operazioni di reinterro);*
 - 19. al termine dei lavori dovrà essere comunicata la fine degli stessi ed inviata un'opportuna documentazione fotografica che certifichi la corrispondenza tra quanto realizzato ed il progetto e le prescrizioni impartite.*



*Direzione Opere pubbliche, difesa del suolo
Protezione Civile, Trasporti e Logistica
Settore Tecnico Regionale di Cuneo
e-mail: tecnico.regionale.CN@regione.piemonte.it
pec: tecnico.regionale.CN@cert.regione.piemonte.it*

Si precisa che il presente parere concerne esclusivamente la verifica della compatibilità dell'intervento in progetto con le condizioni di equilibrio idrogeologico, e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità. Sono inoltre fatti i salvi i diritti dei terzi, le competenze di altri organi, amministrazioni o enti, da rispettare pienamente sotto la responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato.

Infine, si rimanda al Settore Tecnico Piemonte Sud per gli aspetti forestali di competenza (compresa la compensazione), nonché generali anche relativi all'art. 8, della L.R. 45/1989.

Restando a disposizione per eventuali chiarimenti e/o approfondimenti tecnici necessari ed in attesa del Provvedimento finale, si porgono cordiali saluti.

LA DIRIGENTE DEL SETTORE
ing. Monica Amadori

(Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 20, comma 1 bis, del d.lgs. 82/2005)

Il funzionario istruttore:

Arch. Marco Rozio tel. 0171321933